

DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2020
284/2020/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SECONDO ELENCO DEGLI INTERVENTI NECESSARI E URGENTI PER IL SETTORE IDRICO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE «ACQUEDOTTI» DEL PIANO NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 516, DELLA LEGGE 205/2017

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1120^a riunione del 21 luglio 2020

VISTI:

- la comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, COM(2020) 512 final, recante “Raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell'Italia” (di seguito: comunicazione COM(2020) 512 final);
- la comunicazione della Commissione europea 28 maggio 2020, COM(2020) 408 final, recante “*Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council - establishing a Recovery and Resilience Facility*”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. “Collegato Ambientale”), e, in particolare, l'articolo 58 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell’articolo 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «invasi»”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2019, recante “Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche” (di seguito: d.P.C.M. 30 maggio 2019);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019), recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”;
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 526 del 6 dicembre 2018, recante l’adozione del Piano straordinario degli interventi nel settore idrico;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2018, 25/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 25/2018/R/IDR);
- la relazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR, recante “Relazione di trasmissione dell’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017” (di seguito: relazione 268/2018/I/IDR);
- la relazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 538/2018/I/IDR, avente ad oggetto “Aggiornamento della Relazione 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR (...)” (di seguito: relazione 538/2018/I/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2019, 51/2019/R/IDR, recante “Integrazione del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 25/2018/R/IDR (...)” (di seguito: deliberazione 51/2019/R/IDR);
- la relazione dell’Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, recante “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 512/2019/R/IDR, recante “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (di seguito: deliberazione 512/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2020, 8/2020/R/IDR, recante “Definizione delle modalità di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche” (di seguito: deliberazione 8/2020/R/IDR);
- la segnalazione dell’Autorità del 23 aprile 2020, 136/2020/I/COM, in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 236/2020/R/IDR, recante “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione dell’intervento nr. 11 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)” (di seguito: deliberazione 236/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 237/2020/R/IDR, recante “Erogazione delle quote successive per la realizzazione degli interventi nn. 5 e 6 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)” (di seguito: deliberazione 237/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 249/2020/R/IDR, recante “Avvio dell’erogazione delle risorse per la progettazione degli interventi nn. 16 e 17 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)” (di seguito: deliberazione 249/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 252/2020/R/IDR, recante “Erogazione della seconda quota del finanziamento per la realizzazione

dell'intervento n. 7 di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)" (di seguito: deliberazione 252/2020/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori";
- il d.lgs. 152/06, all'articolo 149, individua, quali atti che compongono il Piano d'Ambito - oltre che il "modello gestionale ed organizzativo" e il "piano economico finanziario" - anche la "ricognizione delle infrastrutture" e il "programma degli interventi" (di seguito: PdI) specificando che:
 - la ricognizione delle infrastrutture identifica lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
 - il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma 3);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che:
 - l'Autorità "definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)" (lett. a);
 - "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lett. d);
 - "verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di

settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. e).

- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lett. f).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 643/2013/R/IDR di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI), l’Autorità - come poi successivamente confermato con deliberazione 664/2015/R/IDR (recante il MTI-2) - ha enucleato il programma degli interventi tra gli atti che costituiscono lo specifico *schema regolatorio* che gli Enti di governo dell’ambito sono tenuti ad adottare e a trasmettere all’Autorità medesima ai fini della relativa verifica e approvazione, prevedendo, in particolare, che il PdI contenga la specificazione delle criticità riscontrate sul pertinente territorio e degli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi necessari, dettagliandone le previsioni di spesa e il cronoprogramma per la realizzazione degli stessi;
- la costante azione in materia di istruttoria e di approvazione degli specifici schemi regolatori, contenenti i programmi degli interventi redatti secondo le indicazioni elaborate dall’Autorità, ha permesso, tra l’altro, di delineare un quadro delle condizioni delle infrastrutture idriche e delle esigenze di investimento approvate dagli Enti di governo dell’ambito;
- con deliberazione 918/2017/R/IDR - con la quale sono state definite le regole e le procedure ai fini dell’aggiornamento per il biennio 2018-2019 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato - l’Autorità ha fornito, in particolare, le indicazioni metodologiche per procedere all’aggiornamento dei programmi degli interventi, tenuto conto delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate da ciascun Ente di governo dell’ambito a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI), introdotta con deliberazione 917/2017/R/IDR;
- con la deliberazione 580/2019/R/IDR l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario per il quadriennio 2020-2023;
- nella medesima deliberazione l’Autorità ha previsto in particolare che, al fine di tenere conto nella pianificazione degli effetti di lungo periodo di eventuali opere di rilevanza strategica – caratterizzate da complessità tecnica e da tempi di realizzazione pluriennali – lo specifico schema regolatorio debba essere integrato da un Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS), redatto dall’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente quale parte integrante e sostanziale del PdI;

- il POS in particolare dovrà:
 - contenere, con riferimento al periodo 2020-2027, il cronoprogramma degli interventi strutturali la cui realizzazione è considerata prioritaria dall'Ente di governo dell'ambito competente (dando separata evidenza dei contributi pubblici eventualmente disponibili);
 - esplicitare gli elementi di coerenza con le pianificazioni sovraordinate, prevedere, a tendere, un saggio di rinnovo delle infrastrutture coerente con la vita utile delle medesime;
 - indicare lo sviluppo delle misure tese ad assicurare il relativo percorso di convergenza.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 1, comma 516, della legge 205/17 dispone che - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia adottato il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»;
- ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale (di seguito anche: “Piano”), il successivo comma 517 prevede che l'Autorità - sentiti le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmetta l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
 - raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica;
 - recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
 - diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;
- ai fini della definizione della sezione «invasi», il comma 518 della norma in parola dispone che “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico (...)”;
- a norma del successivo comma 519, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, sono tenuti ad adeguare i propri

strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale;

- l'articolo 1 della citata legge 205/17 reca anche prime specifiche previsioni a sostegno della finanziabilità degli interventi contenuti nel Piano nazionale, laddove le programmazioni economico finanziarie adottate non conseguano l'equilibrio nell'ambito della normativa vigente, disponendo che:
 - “gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 [possano] essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221” (comma 521, secondo periodo);
 - ad integrazione di quanto già previsto dal citato articolo 58 della legge 28/2015, “gli interventi del Fondo di garanzia [siano] assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità [che saranno] stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (...)” (comma 522);
- la legge 205/17 in discorso attribuisce poi all'Autorità specifici compiti di monitoraggio e segnalazione, stabilendo che l'Autorità medesima:
 - “avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitor[i] l'andamento dell'attuazione degli interventi e [sostenga] gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi” (articolo 1, comma 520);
 - segnali i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e proponga, ove ne ricorrano i presupposti, gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati, ai fini dell'esercizio dei necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi (articolo 1, comma 525).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- al fine di promuovere una tempestiva ed efficace implementazione della nuova disciplina, l'Autorità – nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 25/2018/R/IDR – ha proceduto a richiedere agli Enti di governo dell'ambito (quali rappresentanti degli enti locali), con il coinvolgimento delle Regioni, specifiche informazioni volte alla selezione degli interventi urgenti, necessari a perseguire gli obiettivi prioritari enucleati al comma 517, articolo 1, della legge 205/17; peraltro, con il citato procedimento di cui alla deliberazione 25/2018/R/IDR, l'Autorità si è proposta di:
 - esplicitare, nell'ambito degli interventi urgenti sopra richiamati, quelli:
 - i. riconducibili anche a usi diversi dal civile;
 - ii. non programmabili nelle pianificazioni di ambito (PdI), quali ad esempio gli interventi che si renderebbero necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, ma

che - sulla base dei piani economico finanziari adottati dai soggetti competenti - non appare possibile sostenere finanziariamente, ovvero quelli che, per area di riferimento, eccederebbero i confini territoriali di competenza del singolo Ente di governo;

iii. riferibili ad aree caratterizzate da profili di difficile sostenibilità;

- anche avvalendosi della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea), monitorare l'andamento dell'attuazione degli interventi ricompresi nella sezione «acquedotti» del richiamato Piano nazionale, favorendo il superamento di eventuali criticità che dovessero essere riscontrate dagli Enti di governo dell'ambito e dagli altri soggetti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione dei citati interventi;
- in risposta alla richiesta di informazioni sopra richiamata, sono pervenuti all'Autorità 52 contributi, trasmessi dai soggetti competenti con riferimento ai singoli territori di pertinenza (in cui, complessivamente, risiedono circa 48 milioni abitanti), contenenti nel complesso 2.249 progetti/proposte, riguardanti aspetti eterogenei e caratterizzati da diversi gradi di priorità;
- l'Autorità – a seguito di ulteriori approfondimenti e valutazioni istruttorie mirate alla selezione di proposte effettivamente eleggibili nell'ambito del primo stralcio del Piano nazionale – è giunta, dunque ad individuare un elenco di 66 interventi, dandone evidenza nella relazione 268/2018/I/IDR e ricomprendendovi:
 - per il servizio idrico integrato, gli interventi in stato di progettazione esecutiva/definitiva (pur constatando la grande rilevanza strategica di taluni interventi che risultavano ancora nella cosiddetta fase di fattibilità), già assoggettati all'istruttoria del soggetto competente – Ente di governo dell'ambito e Regione – e sottoposti a verifiche, da parte dell'Autorità, in ordine alla coerenza con gli indicatori di qualità tecnica e alla sostenibilità economica e finanziaria con riferimento allo specifico schema regolatorio del pertinente gestore;
 - ulteriori interventi, comunque afferenti al servizio idrico integrato, richiesti da altre Amministrazioni o enti non assoggettati alla regolazione dell'Autorità (prevalentemente consorzi di bonifica);
- allo scopo di accelerare l'iter previsto per la completa attuazione della disciplina introdotta dalla legge 205/17, successivamente all'approvazione della relazione 268/2018/I/IDR, è stato attivato un tavolo interistituzionale presso il Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del quale l'Autorità ha potuto illustrare le elaborazioni e le valutazioni che hanno informato la citata relazione, nonché contribuire, attraverso una puntuale profilatura dei soggetti regolati, a un rafforzamento dell'efficacia delle iniziative finanziabili con risorse pubbliche;
- nel mese di ottobre 2018, sulla base delle ulteriori informazioni acquisite in ordine alle programmazioni dei soggetti interessati dal primo elenco di interventi di cui alla relazione 268/2018/I/IDR, nonché tenuto conto sia di ulteriori 6 progetti segnalati come urgenti, sia degli atti adottati per far fronte a criticità di natura emergenziale che - alla luce della normativa vigente - devono esser

menzionati nel Piano nazionale, l’Autorità ha aggiornato, con la relazione 538/2018/I/IDR, il predetto elenco;

- nelle valutazioni iniziali che hanno portato alla individuazione di progetti eligibili ai fini dell’adozione di un primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, i criteri che hanno informato l’azione dell’Autorità, illustrati nelle richiamate relazioni 268/2018/I/IDR e 538/2018/I/IDR sono riconducibili:
 - al livello di progettazione dell’intervento;
 - all’esito del monitoraggio sui programmi degli interventi e sui piani economico finanziari;
 - alla completezza, coerenza e congruità delle informazioni;
 - alla presenza di un affidamento per la gestione del servizio idrico integrato assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il quadro normativo di riferimento su cui l’Autorità ha iniziato ad impostare le attività volte alla definizione del primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale è stato inciso dalle disposizioni recate dalla legge 145/18, che, per quanto di interesse in questa sede, ha introdotto i seguenti principali elementi di novità:
 - è stato riformulato il comma 516, articolo 1, della legge 205/17 nella parte riferita agli elementi di cui tener conto nel procedere all’aggiornamento periodico del Piano nazionale; in particolare, rispetto a tale comma, l’articolo 1, comma 153, lett. a), della legge 145/18 ha:
 - i. espunto – con riguardo ai nuovi interventi necessari e urgenti – il riferimento alla “priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva”;
 - ii. inserito, quale criterio di preferenza nella selezione degli interventi, la presenza di “sinergie e complementarità [tra i medesimi interventi] tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
 - ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale, il comma 517 della legge 205/17, è stato integrato (dall’articolo 1, comma 153, lett. b), della citata legge 145/18) con specifico riferimento:
 - i. agli obiettivi prioritari al cui perseguimento devono essere funzionali gli interventi individuati dall’Autorità, sentiti gli enti locali e le regioni; in particolare, è stato esplicitato che l’obiettivo del “raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica” ricomprende quello “di riduzione della dispersione delle risorse idriche”;
 - ii. alla trasmissione, da parte dei soggetti competenti, dei dati inerenti alle perdite di rete, prevedendo che “gli enti di governo dell’ambito, d’intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all’Autorità (...), secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni

idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità (...), eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari”;

- quale misura di sostegno agli investimenti in parola, il comma 155 dell'articolo 1 della legge 145/18 prevede che “per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (...), e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione «invasi»”.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- al fine di tenere nella dovuta considerazione le richiamate disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 153-155, della legge 145/18, in tema di Piano nazionale di interventi nel settore idrico, con la deliberazione 51/2019/R/IDR l'Autorità ha rinnovato ed integrato il procedimento di cui alla deliberazione 25/2018/R/IDR, provvedendo, nell'ambito del procedimento in parola, a:
 - individuare, con il coinvolgimento delle Autorità di distretto competenti per ciascun territorio, le sinergie e le complementarità tra gli interventi (strategicamente rilevanti e a prescindere dal relativo stato di progettazione) da ricomprendere nei vari stralci del Piano nazionale, proseguendo, in particolare, le attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte anche al fine di adottare criteri di selezione coerenti – anche alla luce della rinnovata e rafforzata attenzione che il legislatore ha posto sul contenimento delle dispersioni idriche – e declinati in base alle garanzie in ordine alla efficacia e alla rapidità di esecuzione degli interventi da finanziare;
 - integrare le attività volte alla definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, anche con eventuali analisi di *sensitivity* di natura tariffaria, alla luce del completamento dell'operatività degli strumenti di finanziamento previsti, valutando le misure più idonee ad assicurare - tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente beneficiari di risorse pubbliche - la capacità gestionale dell'operatore al quale sarà affidata la conduzione delle opere finanziate dal Piano nazionale, quale presupposto per un impiego efficace delle risorse concesse;
- tenuto conto degli ulteriori elementi emersi dagli approfondimenti svolti alla luce delle attività di cui al punto precedente – ferme restando le attività istruttorie già svolte per l'individuazione di un primo gruppo di interventi da ricomprendere nella sezione “acquedotti” del Piano nazionale, i cui esiti sono stati riportati nelle richiamate relazioni 268/2018/I/IDR e 538/2018/I/IDR – con la relazione 252/2019/I/IDR l'Autorità ha completato l'aggiornamento del predetto elenco, individuando un *cluster* iniziale di 26 interventi/progetti, riconducibili alle seguenti categorie di obiettivi:

- reperimento di nuove risorse idriche;
- rafforzamento delle interconnessioni tra schemi acquedottistici;
- incremento della disponibilità idrica;
- miglioramento della qualità dell'acqua prelevata;
- riduzione e contenimento delle perdite idriche;
- l'elenco di cui alla suddetta relazione 252/2019/I/IDR, sul quale sono stati acquisiti il concerto dei Ministeri competenti nonché l'intesa della Conferenza unificata in data 25 luglio 2019, è stato adottato con il d.P.C.M. 1 agosto 2019;
- il decreto da ultimo citato, nell'adottare il primo stralcio del Piano degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti», prevede in particolare che:
 - “la copertura del costo degli interventi e delle progettazioni [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge n. 145 del 2018 (...), pari a euro 40.000.000,00, per l'anno 2019, e pari a euro 40.000.000,00 per l'annualità 2020” (articolo 1, comma 2);
 - “le risorse di cui al comma 2 poss[ano] essere accreditate alla [Csea] con la procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (...)” (articolo 1, comma 3);
 - l'Autorità, “con propri provvedimenti, disciplina le condizioni, i termini, le modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1.” (articolo 2, comma 1);
 - “in caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli interventi del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione “acquedotti” da parte dei soggetti realizzatori, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 525, della legge n. 205 del 2017” (articolo 2, comma 3).

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- con la deliberazione 425/2019/R/IDR l'Autorità ha disciplinato le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. 1 agosto 2019, individuando altresì obblighi di rendicontazione e comunicazione da parte dei soggetti beneficiari delle risorse;
- al fine di contemperare l'esigenza di procedere celermente alla programmazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019 con la necessità di assicurare adeguate modalità di rendicontazione e monitoraggio delle somme stanziare, l'Autorità ha previsto all'articolo 4 della deliberazione da ultimo citata che le medesime somme vengano erogate al soggetto realizzatore in quattro quote, subordinate all'attestazione di determinate condizionalità da parte dell'Ente di riferimento ed in seguito alla certificazione dell'effettiva spesa degli importi previsti;
- a seguito di specifica istruttoria volta a verificare il rispetto degli adempimenti in capo all'Ente di riferimento e al soggetto beneficiario, l'Autorità– avvalendosi di Csea per i profili di propria competenza –ha provveduto, ai sensi del comma 2.5 e nei termini del comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR, ad autorizzare:

- con le deliberazioni 512/2019/R/IDR, 236/2020/R/IDR e 249/2020/R/IDR, l'erogazione della prima quota di finanziamento, in acconto, per i 26 interventi/progetti ricompresi nel Piano, proposti da 18 Enti di riferimento, per un importo totale di 16.000.000 euro;
- con le deliberazioni 237/2020/R/IDR, e 252/2020/R/IDR, l'erogazione di ulteriori quote di finanziamento, in ragione dell'effettiva spesa sostenuta, per un importo complessivo di 1.930.000 euro.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l'Autorità ha ricomposto in un unico e coerente quadro di stimoli al rilancio della spesa per investimenti, incrementandone l'efficacia complessiva, gli strumenti previsti dalla normativa vigente a sostegno degli interventi ritenuti prioritari per l'adeguamento delle infrastrutture, in particolare disciplinando anche, con deliberazione 8/2020/R/IDR, le modalità di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche, istituito all'articolo 58 della legge 221/15 (cui è stata data successiva attuazione con il d.P.C.M. 30 maggio 2019) al fine di agevolare l'accesso al credito e l'accelerazione degli investimenti nel settore idrico, nel rispetto del principio di copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e della sostenibilità della tariffa applicata all'utenza;
- tra l'altro, in merito alla definizione dell'entità della garanzia prestata dal Fondo, l'Autorità ha indicato, tra i fattori che devono essere tenuti in considerazione – ulteriori rispetto a quelli impiegati nell'ambito del Piano nazionale – il grado di patrimonializzazione del soggetto gestore, la durata del finanziamento e la rilevanza strategica delle operazioni da finanziare, valutata in termini di magnitudo dell'intervento (popolazione impattata, ambiti territoriali coinvolti) e di output attesi (miglioramento dei parametri di qualità tecnica);
- tra i contenuti minimi delle richieste di accesso alla garanzia, l'Autorità ha incluso in particolare una relazione sulle fonti di finanziamento che caratterizzano la gestione, esplicitando la composizione delle stesse, nonché la presenza di eventuali risorse pubbliche di cui si è beneficiari (indicando l'anno di assegnazione e la quota parte di fondi già impiegata).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai fini dell'aggiornamento del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, assumono in particolare rilievo le seguenti previsioni e indicazioni rinvenibili nei più recenti provvedimenti nazionali ed europei:
 - il menzionato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con cui è stato adottato il primo stralcio del Piano per la sezione «acquedotti», al comma 1 dell'articolo 4, dispone che “Il Piano nazionale di interventi nel settore idrico [sia] aggiornato con le modalità previste nell'art. 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017”;
 - il citato articolo 1, comma 516, della legge 205/17 prevede che “Il Piano nazionale [sia] aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato

di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio (...) delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

- nella comunicazione COM(2020) 512 final del 20 maggio scorso, il Consiglio europeo, nell’ambito delle raccomandazioni all’Italia sul relativo programma nazionale di riforma 2020, ha evidenziato come “per favorire la ripresa economica sarà importante anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati, anche attraverso riforme pertinenti. Gli investimenti a favore della transizione verde saranno particolarmente rilevanti per sostenere la ripresa e aumentare la resilienza futura. L’Italia è molto vulnerabile ai fenomeni meteorologici estremi e alle catastrofi idrogeologiche, compresi la siccità e gli incendi boschivi. La trasformazione dell’Italia in un’economia climaticamente neutra necessiterà di consistenti investimenti pubblici e privati per un lungo periodo di tempo (...). I deficit infrastrutturali nell’ambito della gestione delle acque e dei rifiuti, in particolare nelle regioni meridionali, generano un impatto ambientale e sanitario che comporta costi considerevoli e perdita di entrate per l’economia italiana. Più in generale, la resilienza ai cambiamenti climatici è importante per tutte le infrastrutture, anche quelle sanitarie, e ciò necessita di strategie di adattamento”, raccomandando dunque all’Italia di adottare provvedimenti nel 2020 e nel 2021 volti a “garantire l’effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all’economia reale (...); anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica; concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell’energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su un’infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali”;
- nell’ambito delle esigenze di monitoraggio connesse allo sviluppo del presente procedimento e alla luce di quanto posto in evidenza a livello comunitario, sia utile richiamare anche il ruolo che determinate modalità organizzative possono svolgere nel rafforzare l’efficacia degli operatori interessati, con particolare riferimento all’adozione di procedure di *self-audit*, che assicurino tramite lo sviluppo di strumenti innovativi di digitalizzazione un monitoraggio continuo dello sviluppo e dell’operatività delle infrastrutture servite.

RITENUTO CHE:

- sia necessario proseguire celermente alla programmazione e alla realizzazione

degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 205/17;

- al fine di assicurare un efficace utilizzo delle risorse disponibili e di privilegiare l'individuazione di opere di rilevanza strategica sul territorio nazionale, in un quadro di coerenza con le pianificazioni esistenti e tenuto conto delle recenti raccomandazioni all'Italia da parte del Consiglio europeo, sia necessario ampliare l'orizzonte temporale di riferimento della pianificazione del Piano nazionale rispetto al periodo biennale preso a riferimento per gli interventi di cui al d.P.C.M. 1 agosto 2019, avviando un'unica pianificazione basata su un programma pluriennale cui destinare le risorse residue previste dal comma 155 dell'articolo 1 della legge 145/18 per la sezione «acquedotti» del Piano;
- al fine di contemperare l'obiettivo di individuare le aree caratterizzate da maggiori necessità di ammodernamento delle infrastrutture con quello di assicurare - in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo - l'efficacia operativa del contesto organizzativo e gestionale considerato, sia opportuno rafforzare taluni criteri di selezione dei progetti eligibili, relativi all'efficacia del soggetto attuatore e alla coerenza con gli altri strumenti di pianificazione esistenti che incidono sul perimetro di attività del servizio idrico integrato.

RITENUTO, POI, CHE:

- una ordinata configurazione delle diverse programmazioni afferenti al servizio idrico integrato sia un fattore abilitante anche per l'adozione tempestiva degli atti necessari alla realizzazione degli interventi previsti e che, anche alla luce delle raccomandazioni comunitarie, la scansione temporale dei procedimenti debba essere resa coerente senza ulteriori rinvii;
- con particolare riferimento alla predisposizione degli specifici schemi regolatori in attuazione del MTI-3, in ragione del periodo regolatorio considerato (2020-2023), sia necessario prevedere, nel primo biennio del PdI e del POS, unicamente gli interventi la cui attivazione presuppone il finanziamento in tariffa o mediante contributi pubblici già stanziati ed effettivamente disponibili, riservando alle annualità successive la possibilità di considerare anche quelli di valenza strategica che si intende sottoporre all'attenzione dell'Autorità nell'ambito del presente procedimento;
- con riferimento poi alle richiamate esigenze di ordinata configurazione delle programmazioni, a valle dell'approvazione del secondo elenco del Piano nazionale - sezione «acquedotti», sia necessario procedere alle eventuali integrazioni del PdI e del POS, esplicitando, in quest'ultimo, tutti gli interventi ricompresi nel citato elenco, sulla base delle modalità previste dall'Autorità.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per l'individuazione del secondo elenco

degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell'aggiornamento della sezione «acquedotti» del richiamato Piano nazionale;

- sia opportuno provvedere, nell'ambito del procedimento in parola a:
 - individuare quale orizzonte temporale di riferimento il periodo 2021-2028, al fine di impegnare la totalità delle risorse attualmente disponibili (quantificabili in 320 milioni di euro tenuto conto della spesa di 40 milioni di euro annui fino al 2028, autorizzata per la sezione «acquedotti» del Piano nazionale ai sensi di quanto previsto dal comma 155 dell'articolo 1 della legge 145/18);
 - confermare i criteri di selezione degli interventi adottati in sede di definizione del primo stralcio della sezione «acquedotti» del richiamato Piano, come illustrati nelle relazioni 268/2018/I/IDR e 538/2018/I/IDR e, successivamente, nella relazione 252/2019/I/IDR, tenuto conto delle integrazioni richieste dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento all'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica individuati nelle pertinenti programmazioni;
 - precisare che, nell'ambito dei criteri di cui al precedente alinea, siano enucleati gli elementi di valutazione in ordine:
 - i. alla sinergia e complementarità dei progetti proposti rispetto allo sviluppo della pianificazione della sezione «invasi» del Piano nazionale in oggetto, di cui al comma 518 della richiamata legge 205/17;
 - ii. all'efficacia del contesto territoriale e istituzionale interessato, valutando la coerenza con gli strumenti di pianificazione esistenti, con particolare riferimento alle scelte strategiche effettuate dall'Ente di governo dell'ambito competente in sede di definizione del Piano delle Opere Strategiche, nonché con riferimento alla pianificazione sovraordinata, per tenere conto delle scelte di maggiore rilevanza strategica nel caso di pluralità di ambiti territoriali ottimali;
 - iii. all'efficacia del soggetto attuatore, anche in termini di equilibrio delle fonti di finanziamento a disposizione e di incidenza dei contributi a fondo perduto, prevedendo eventuali condizionalità in aree caratterizzate da specifiche criticità nelle scelte di programmazione e gestione del servizio idrico integrato;
 - valutare, in continuità con le attività stabilmente svolte dall'Autorità, le misure più idonee ad assicurare - tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente beneficiari di risorse pubbliche - la capacità gestionale dell'operatore al quale sarà affidata la conduzione delle opere finanziate dal Piano nazionale, quale presupposto per un impiego efficace delle risorse concesse;
- sia, altresì, opportuno procedere, sulla base delle informazioni e degli elementi acquisiti nell'ambito del procedimento in parola, ad enucleare un *set* di interventi/progetti, ulteriore rispetto a quelli che saranno ricompresi nel secondo elenco del Piano nazionale - sezione «acquedotti», da comunicare – nell'ambito dell'attività di segnalazione di cui al comma 525 dell'articolo 1 della legge

205/17, prevista per i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni stabiliti – alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati, al fine di valutarne, con riferimento alle casistiche previste dal medesimo comma, l’eventuale inserimento (in sostituzione degli interventi per cui si siano riscontrate criticità nelle attività di programmazione e realizzazione) nel citato Piano nazionale

DELIBERA

1. di avviare il procedimento per l’individuazione del secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell’aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/17;
2. di provvedere, nell’ambito del procedimento in parola, a definire un’unica pianificazione basata su un programma pluriennale per il periodo 2021-2028, cui destinare la totalità delle risorse residue previste dal comma 155 dell’articolo 1 della legge 145/18 per la sezione «acquedotti» del Piano nazionale;
3. sulla base delle informazioni e degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento di cui al punto 1, di procedere ad enucleare un *set* di interventi/progetti, ulteriore rispetto a quelli ricompresi nel secondo elenco del Piano nazionale - sezione «acquedotti», da comunicare – nell’ambito dell’attività di segnalazione di cui al comma 525 dell’articolo 1 della legge 205/17, prevista per i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni stabiliti – alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati, al fine di valutarne, con riferimento alle casistiche previste dal medesimo comma, l’eventuale inserimento (in sostituzione degli interventi per cui si siano riscontrate criticità nelle attività di programmazione e realizzazione) nel citato Piano nazionale;
4. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo, al medesimo, mandato per l’acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari anche convocando eventuali incontri tecnici con regioni e rappresentanze degli enti locali interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

21 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini